

Norme & Tributi Autonomie locali e Pa

140 euro

IL CONTRATTO
Il contratto nazionale del comparto Funzioni locali 2022/24 sottoscritto in via definitiva il 23 febbraio scorso offre aumenti medi da 140 euro lordi

al mese per 13 mensilità. Nel frattempo stanno per partire le trattative per il triennio 2025/27, dopo la conclusione delle verifiche sull'atto di indirizzo già trasmesso al Mef.

Dal contratto più voce ai sindacati sui programmi delle assunzioni

Personale/1

Dall'Anci un Quaderno operativo con le novità dell'intesa 2022/24

In allegato le bozze dei documenti pensate soprattutto per i piccoli enti

Gianluca Bertagna

Relazioni sindacali potenziate, aggiornamento delle progressioni di carriera, elevate qualificazioni, restyling degli istituti del rapporto di lavoro, incrementi economici e, soprattutto, novità per gli enti di più piccole dimensioni: questi i molti temi che vengono affrontati in dettaglio dal Quaderno operativo n. 62, diffuso oggi dall'Anci.

Il fascicolo, che si riferisce al contratto stipulato il 23 febbraio scorso per il comparto delle Funzioni Locali, passa in rassegna tutte le novità di maggiore rilievo introdotte dal rinnovo suddividendole per area tematica; e, secondo tradizione, si arricchisce di numerosi allegati, bozze di lavoro utili per gli enti nella gestione operativa degli istituti. Dopo una generale premessa sulla valenza giuridica ed economica del rinnovo e sui temi ritenuti più innovativi, la pubblicazione segue l'articolazione del nuovo contratto, mettendo in rilievo, istituto per istituto, le non poche innovazioni.

Si parte dall'analisi delle relazioni sindacali, sottolineando, ad esempio, l'introduzione dell'incontro di approfondimento in tema di programmazione dei fabbisogni di personale che deve seguire la relativa informazione, nonché le integrazioni tra le materie oggetto di confronto, contrattazione integrativa e organismo paritetico. Si prosegue con l'esame delle novità in materia di ordinamen-

to professionale: qui il focus è sulla parziale riscrittura delle regole per le progressioni orizzontali (ad esempio, negli enti senza dirigenza, la possibilità di prevedere una graduatoria unica), e sulla proroga al 31 dicembre 2026 del termine per le verticali.

Non manca l'attenzione ad aspetti di dettaglio, come la precisazione sulla non riassorbibilità dell'assegno ad personam correlato alle verticali. Segue l'analisi degli incarichi di elevata qualificazione: l'aumento a 22mila euro del tetto per la retribuzione di posizione, la speciale regolazione per l'utilizzo di personale in convenzione e in scavalco d'eccezione, le clausole riservate agli enti senza la dirigenza, innanzitutto in tema di incentivazione dei dipendenti.

Si passa poi alla gestione del rapporto di lavoro, area che ha visto il contratto 2022-2024 intervenire, in parte a riconferma e in parte a modifica, su istituti come il periodo di prova, l'articolazione dell'orario di lavoro, la turnazione, il preavviso, e su molti te-

mi legati alle assenze del personale quali la malattia, il diritto allo studio e i congedi dei genitori.

Per ciascuna fattispecie il Quaderno offre un'analisi delle novità, consentendo agli enti di cogliere i profili per i quali la gestione è mutata. Stesso approccio, nella parte finale, viene seguito analizzando la disciplina di tempo determinato e part time: qui la sottolineatura si concentra sul ridisegno delle regole per ferie e assenze, con la differenziazione tra part time orizzontali e verticali, aspetto sul quale il contratto ha inteso fare chiarezza. Infine, si propone l'esame delle novità nel trattamento economico: particolare attenzione viene offerta a costituzione e utilizzo del fondo risorse decentrate, e al parziale conglobamento dell'indennità di comparto.

In chiusura, una serie di bozze di lavoro, pensate soprattutto per gli enti di minori dimensioni, per i quali, per ovvie ragioni, tali strumenti risulteranno particolarmente preziosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abitazione principale, la locazione parziale non cancella l'esonero Imu

Tributi

La Cassazione chiude il contenzioso in linea con le indicazioni Mef

Pasquale Mirto

La Cassazione interviene per la prima volta sul trattamento Imu da riservare all'abitazione principale parzialmente locata, affermando che mantiene il diritto all'esonero.

Con l'ordinanza 8236/2026 la Corte afferma che la disposizione che prevede l'esonero per «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente - va interpretata nel senso che la locazione parziale dell'abitazione non impedisce la fruizione dell'esenzione, qualora il possessore mantenga la propria residenza e dimora abituale nell'immobile». Si tratta di una conclusione condivisibile, che conferma quanto indicato dal Mef, con la circolare n. 3/2012.

La questione non era pacifica, a causa della lettura data da alcuni enti impositori proprio della circolare 3/2012; da qui un nutrito contenzioso tributario.

Sul piano normativo, tanto la vecchia quanto la nuova Imu sono chiare nel definire abitazione principale l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale. Nel caso di locazione parziale dell'abitazione principale, le condizioni previste dalla normativa rimangono soddisfatte, nel senso che permangono residenza e dimora. Non c'è alcuna norma che imponga l'utilizzo esclusivo, sicché quest'ulteriore condizione non può essere introdotta per via interpretativa. Né a diversa interpretazione si poteva giungere con la lettura della

circolare 3/2012, che nel trattare il rapporto tra Imu e Irpef, affronta il caso dell'abitazione principale «parzialmente locata», trattandosi al tempo stesso di un immobile non locato per la parte adibita ad abitazione principale e di un immobile locato per la rimanente parte. In tal caso il Mef si preoccupava di specificare quando fosse dovuta l'Irpef, precisando che sarebbero state dovute sia l'Imu sia l'Irpef nel caso in cui l'importo del canone di locazione fosse stato di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.

Il passo della circolare va però letto considerando che l'abitazione principale nel 2012 era soggetta a Imu. Il Mef, in considerazione dell'uso promiscuo, detta delle proprie indicazioni per individuare il caso in cui sia o meno dovuta, oltre all'Imu sull'abitazione principale, anche l'Irpef; da qui il confronto con l'importo del canone di locazione. Quindi l'attenzione del Mef non era sull'Imu, ma sull'Irpef. Tant'è che nelle successive Faq del 2013 il Mef confermava che «anche se parzialmente locata, l'abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell'esenzione dall'Imu prevista per tale fattispecie».

L'ordinanza aggiunge che quando il legislatore ha voluto escludere l'esenzione in presenza di una locazione lo ha fatto espressamente, come nel caso dell'assimilazione all'abitazione principale dell'immobile posseduto da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero, oppure nel caso degli immobili posseduti dai militari e in quello dei pensionati esteri. Si tratta di ipotesi eccezionali, accomunate dal riconoscimento dell'esenzione per abitazione principale pur in assenza dei requisiti costitutivi della residenza e della dimora abituale, e nelle quali la locazione dell'immobile è espressamente prevista come condizione escludente l'esenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Focus su utilizzo congiunto e scavalco

Personale/2

Nel testo gli schemi di atti anche sugli incrementi del fondo decentrato

Utilizzo congiunto dei dipendenti, scavalco di eccezione, incremento della parte variabile del fondo decentrato: questi i tre temi su cui il nuovo Quaderno Anci, n. 62, offre agli enti le bozze, a integrazione dell'analisi delle novità apportate dal contratto nazionale delle Funzioni locali del 23 febbraio scorso.

Tra le novità cui la pubblicazione offre più rilievo ci sono quelle legate all'avvalimento di personale di altri enti, sempre più importante, in spe-

cial modo per gli enti medio piccoli. I due strumenti sono l'utilizzo congiunto e lo scavalco d'eccezione, che il contratto regola all'articolo 18.

Il primo consiste nella suddivisione dell'orario settimanale di un dipendente tra due enti, mediante stipula di un accordo convenzionale in forza del quale il lavoratore, che resta dipendente dell'ente di origine, rivolge la prestazione lavorativa in parte per questo e in parte per un secondo ente. Si tratta di uno strumento che il nuovo contratto incentiva, sia superando il principio del riproporzionamento aritmetico della posizione in caso di assegnazione di un incarico di elevata qualificazione, sia potendo prevedere in contrattazione integrativa forme di incentivazione economica per gli altri casi. Il Quaderno interviene offrendo una traccia della convenzione, comprensiva della regolazione

degli aspetti giuridici ed economici, e della delibera di approvazione.

Lo scavalco d'eccezione, ex comma 557 della legge 311/2004, consente di avvalersi di personale a tempo pieno di altri enti locali fuori orario di lavoro, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza. Il nuovo contratto si limita a specificare che l'istituto è compatibile sia con l'assegnazione di una Eq sia con il mantenimento, in capo al lavoratore (che viene assunto a tempo determinato e parziale), degli eventuali differenziali economici acquisiti presso la propria amministrazione. La pubblicazione dell'Anci sup-

porta gli enti con una bozza di determina di attivazione dello scavalco e con una traccia di contratto individuale per l'assunzione dell'incaricato.

Infine, una delle novità principali sulla costituzione del fondo è l'introduzione del possibile incremento di parte variabile pari allo 0,22% del monte salari 2021 dei dipendenti: il Quaderno propone una traccia di deliberazione della giunta, supportando gli enti sia nella ripartizione, obbligatoria, delle somme tra fondo e stanziamento per le Eq, sia nella definizione del monte salari: su quest'ultima nozione, in particolare, viene offerta una ricostruzione degli orientamenti Aran e della giurisprudenza di Corte dei conti, e il riferimento puntuale alle tabelle del conto annuale utili ad effettuare il calcolo.

—G.Bert.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guida al calcolo per l'eventuale aumento della quota variabile pari allo 0,22% del monte salari 2021

VOCE AGLI ENTI PUBBLICI

Chi sceglie di essere trasparente, oggi è più visibile che mai.



Con Voce agli Enti Pubblici, oggi le Pubbliche Amministrazioni possono scegliere di comunicare qualsiasi attività come gare, appalti e altre informazioni utili a Cittadini e Imprese. Independentemente dagli obblighi di legge, Voce agli Enti Pubblici rappresenta il giusto contesto per migliorare la relazione con il territorio e rinnovare la propria promessa di trasparenza.

Un progetto multimediale completo che offre media altamente qualificati, pacchetti personalizzabili, strumenti di pianificazione e un servizio di assistenza garantito dal Gruppo Il Sole 24 ORE.

Per informazioni: legale@ilssole24ore.com



Cassa Depositi e Prestiti SpA

Finanziamenti pubblici

SINTESI CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DALLE ORE 12:00 DEL 10/04/26 ALLE ORE 11:59 DEL 17/04/26

AVVISO

La versione integrale - che fa fede a tutti gli effetti - delle condizioni economiche dei finanziamenti riservati agli enti pubblici, è pubblicata sul sito internet www.cdp.it

Comuni e province

Amm.to (anni)	Prestito Ordinario				Prestito Flessibile													
	Inizio ammortamento				Inizio ammortamento													
	01/07/26		01/01/27		01/07/27		01/01/28			01/01/29		01/01/30		01/01/31		01/01/32		
10	0,740	3,620	0,770	3,670	0,800	3,720												
20	1,140	4,260	1,160	4,290	1,180	4,310												
29	1,300	4,480	1,300	4,480	N/D	N/D												

Regioni e province autonome

N. rate	Prestito a Erogazione Unica a Quota Capitale Costante				Prestito a Erogazione Multipla						
	Spread unico per Tasso variabile e fisso				Scadenza periodo di utilizzo						
	Prima data di pagamento 30/06/26		Prima data di pagamento 31/12/26		2027		2029		2030		2031
20	31/12/35	0,600	0,740	30/06/36	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
40	31/12/45	1,050	1,150	30/06/46	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,300
60	31/12/55	1,300	N/D	30/06/56	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300

Aziende sanitarie, enti per l'edilizia residenziale pubblica, università e istituti assimilati, enti regionali per il diritto allo studio universitario, agenzie regionali per la protezione ambientale e altri enti pubblici


N. rate	Mutui Fondiari senza Preammortamento a Erogazione Unica				Prestiti Chirografari con Piano di Erogazione non Predefinito							
	Prima data di pagamento 31/12/26				Tasso variabile				Tasso fisso			
	Scadenza contratto		Spread Tasso (%)		Inizio ammortamento		Inizio ammortamento		Inizio ammortamento		Inizio ammortamento	
20	30/06/36	0,800	0,800	01/07/26	0,800	0,800	0,800	01/07/26	0,800	0,800	0,800	
40	30/06/46	1,200	1,200	01/01/27	1,200	1,200	1,200	01/01/27	1,200	1,200	1,200	
60	30/06/56	N/D	N/D	01/01/28	1,300	1,300	1,300	01/01/28	1,300	1,300	1,300	

Comuni - CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DAL 01/04/26 AL 30/04/26

Anticipazioni di Tesoreria

Tasso variabile - Spread (%)

2,37



Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma
cdp.it

Capitale sociale € 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767

Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584
Partita IVA 07756511007